

FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA RIVIERA DEI FIORI
ENTE FILANTROPICO

Statuto

Articolo 1

Costituzione, disciplina, sede e denominazione

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"Fondazione Comunitaria della Riviera dei Fiori Ente Filantropico"** che assume la forma giuridica di Fondazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Ente, di seguito per brevità "Fondazione", ha l'obbligo di inserire la locuzione "Ente Filantropico" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Taggia (IM). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire uffici operativi nel territorio della provincia di Imperia nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale purché essa permanga nell'ambito della provincia di Imperia.



Articolo 2

Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue - senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito territoriale della provincia di Imperia mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti Attività di Interesse Generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017:
 1. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [lett. u]);
 2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 [lett. e]);
 3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; [lett. f]);
 4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [lett. i)].

Caro Mario

In particolare, e compatibilmente con le finalità e Attività di Interesse Generale che

precedono, la Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza nonché operare nei settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. La Fondazione inoltre promuove e attua:

- la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata a finanziare le attività di cui alle sopra indicate finalità;
- la raccolta di fondi per finanziare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- forme di collaborazione e integrazione con progetti di altri Enti del Terzo settore che operano per la crescita sociale della comunità provinciale;
- assistenza a coloro che intendono donare alla Fondazione, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Ente filantropico potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di Enti pubblici e/o degli altri Enti di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

3. La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
- c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove ritenuto opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarie;
- f) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione;
- g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo eventualmente anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- i) istituire premi e/o borse di studio;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini

istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo 3 **Attività diverse**

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4 **Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali.
4. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile, in obbedienza al principio della prudenza e compatibilmente con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Articolo 5 **Patrimonio**

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) lasciti ed elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Organo di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti

- territoriali o da altri enti pubblici;
- f) avanzi di amministrazione che, con delibera dell'Organo di Amministrazione, possono essere destinati ad incrementare il patrimonio.
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
- redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - entrate di cui alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
 - eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
 - eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
 - entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.
3. Qualora risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.
4. La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e non potrà contrarre debiti se non nel limite massimo di un terzo del proprio patrimonio.
5. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
6. Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i criteri di efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi. I medesimi principi di trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza dovranno essere osservati nella raccolta di fondi e risorse in genere, nonché nella destinazione e nelle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto. In particolare, le iniziative promosse dalla Fondazione sono approvate dal Consiglio di Amministrazione sulla base di:
- a) indirizzi strategici e obiettivi da perseguire;
 - b) priorità e strumenti di intervento;
 - c) settori, ambiti e aree geografiche di intervento;
 - d) ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attività istituzionale e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento.
7. La Fondazione sceglie autonomamente i progetti da sostenere e i soggetti con cui collaborare.
8. La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, in osservanza di quanto previsto al comma precedente, possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione.
9. Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'Ente stesso.

Articolo 6

Organi sociali, durata, gratuità delle cariche, ineleggibilità, decadenza ed esclusione

1. Sono Organi della Fondazione:
 - l'Organo di Amministrazione nella denominazione di Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente e i Vicepresidenti;
 - l'Organo di Controllo;
 - l'Organo di Revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Le cariche sociali sono nominate senza vincolo di mandato, hanno la durata di cinque anni (ad eccezione dell'organo di controllo e/o del revisore che ha durata di tre esercizi) , scadono con l'insediamento dei nuovi Organi e possono essere riconfermate. Se per qualsiasi ragione uno o più componenti gli Organi vengono a mancare, alla loro sostituzione provvedono gli stessi soggetti che li hanno designati. Nel caso dei Consiglieri cooptati è l'Organo di Amministrazione in carica che provvede alla sostituzione. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.
3. Le cariche sono gratuite ad eccezione dell'Organo di controllo e, se nominato, dell'Organo di Revisione. Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal medesimo Organo.
4. Nel caso venga a mancare la metà più uno dei Consiglieri, l'intero Organo di Amministrazione decade.
5. Non possono far parte dell'Organo di amministrazione coloro che:
 - si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
 - ricoprano il ruolo di Parlamentare europeo, Parlamentare nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
 - siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi dell'Unione europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
 - ricoprano il ruolo di Presidente della Regione, Assessore e/o Consigliere regionale, di Presidente della Provincia, Assessore e/o Consigliere provinciale e di Sindaco, Assessore e/o Consigliere dei Comuni della provincia di Imperia con oltre cinquecento residenti.
6. Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:
 - il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o alla reputazione della Fondazione.
7. L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 7

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione, nella denominazione di Consiglio di Amministrazione, è formato da 11 (undici) componenti, compreso il Presidente, così nominati:
 - un consigliere dal Presidente della Provincia di Imperia;
 - un consigliere dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo;
 - un consigliere dal Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia;
 - un consigliere dal Presidente della Camera di Commercio della provincia di Imperia;

- un consigliere dal Presidente del Centro servizi per il Volontariato competente sulla provincia di Imperia;
 - un consigliere dalla Fondazione Compagnia di San Paolo;
 - un consigliere dalla Fondazione Carige;
 - quattro consiglieri, per cooptazione, dall'Organo di Amministrazione uscente che li individua fra persone in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità confacenti ai fini statuari.
2. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017.
3. Almeno novanta giorni prima della scadenza del Consiglio, il Presidente invita i soggetti designanti alle nomine di rispettiva competenza. I soggetti nominanti, al più tardi entro sessanta giorni dalla data dell'invito, provvedono a individuare le personalità dotate di competenza ed esperienza nel campo di attività della Fondazione dandone comunicazione scritta al Presidente con allegata l'accettazione sottoscritta da parte dell'interessato e la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti dallo statuto. Nel caso di mancata designazione entro il termine stabilito, alla stessa sarà invitato a provvedere il Prefetto di Imperia. Entro quindici giorni dalla scadenza del Consiglio, ottenute le nuove nomine, sentito l'Organo di Controllo e accertata l'osservanza dello statuto, il Presidente uscente provvede alla nomina dei nuovi Amministratori e convoca la adunanza di insediamento dell'organo di Amministrazione, che dovrà recare all'Ordine del Giorno l'elezione del Presidente, del Vice Presidente o dei Vice Presidenti ed, eventualmente, dei componenti del Comitato Esecutivo. La nomina degli Amministratori da parte della Pubblica Amministrazione e delle Associazioni di rappresentanza di categorie economiche si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non quale mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte degli Enti esclusi dal novero degli ETS ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017.
4. L'Organo di Amministrazione governa la Fondazione.
5. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti ove lo Statuto non richieda maggioranze più elevate, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
6. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che egli ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, con indicazione degli argomenti da trattare. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quattordici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno sette giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere di 24/48 ore.
8. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
9. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:
- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente o i Vicepresidenti in numero non superiore a due;
 - nomina i membri del Comitato Esecutivo nel caso reputi necessaria la

- costituzione dello stesso;
- delibera sulla costituzione e sulla composizione, sui compiti e poteri di eventuali Commissioni formate anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
 - delibera sugli argomenti e gli atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
 - nomina il Segretario Generale, determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso;
 - delega al Presidente, al Vice Presidente o ai Vice Presidenti, al Comitato Esecutivo, a singoli Consiglieri o al Segretario Generale particolari poteri definendo le relative deleghe;
 - amministra la Fondazione;
 - delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Presidente e al Vicepresidente o ai Vice Presidenti - anche in via disgiunta tra loro - e al Comitato Esecutivo;
 - predispone il bilancio d'esercizio nonché, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - approva eventuali Regolamenti interni;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e previsti dalla normativa vigente
 - delibera, con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica, eventuali modificazioni dello statuto e approva i regolamenti che ritiene necessari e/o opportuni alla migliore realizzazione dello scopo statutario;
 - delibera, con la maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri in carica, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
 - delibera in merito agli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.



Caro V. Mang

Articolo 8

Presidente, Vicepresidenti e Comitato esecutivo

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente dell'Organo di Amministrazione, è eletto a scrutinio segreto nell'adunanza di insediamento da quest'ultimo Organo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
 - può delegare singoli compiti al Vicepresidente o ai Vicepresidenti;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione;
 - svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale Organo, riferendo al medesimo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità, il Presidente può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro sessanta giorni.
5. Il Vicepresidente o i Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in numero non superiore a due che li sceglie tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.
6. Ciascun Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente ed è dotato degli stessi poteri.
7. La Fondazione può dotarsi di un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri, costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e da non più di altri due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
8. Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo dell'Organo di Amministrazione, i poteri di ordinaria amministrazione.
9. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese, ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante avviso da recapitare agli interessati entro tre giorni dalla data dell'adunanza, mediante lettera o messaggio di posta elettronica. In caso d'urgenza, è ammessa la convocazione mediante telegramma, o messaggio di posta elettronica entro ventiquattro ore dalla data fissata per la riunione. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere presente la maggioranza dei membri del Comitato stesso.
10. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Comitato esecutivo devono constare da Verbale iscritto nell'apposito Libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della seduta.
11. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti e gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 9

Segretario generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che determina la durata della carica e l'eventuale compenso. Egli collabora:
- alla preparazione dei Programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli Organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
 - all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del

Comitato Esecutivo e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

2. Il Segretario Generale cura altresì la gestione dei Programmi di attività della Fondazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con parere consultivo, ma senza diritto di voto e redige i relativi verbali.

Articolo 10 **Organo di controllo**

1. La Provincia di Imperia, su richiesta dell'Organo di Amministrazione, provvede alla nomina di un Organo di Controllo della Fondazione in composizione monocratica al cui componente si applica l'art. 2399 del Codice civile. Almeno novanta giorni prima della scadenza, il Presidente della Fondazione invita la Provincia di Imperia a nominare l'Organo di Controllo. Entro sessanta giorni dalla data dell'invito, la Provincia provvede alla designazione, dandone comunicazione al Presidente della Fondazione con allegate l'accettazione sottoscritta da parte dell'interessato comprovante la sussistenza dei requisiti di nomina. Nel caso di mancata designazione entro il termine stabilito alla stessa sarà invitato a provvedere il Prefetto di Imperia.

2. Il componente dell'Organo di Controllo è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. Nel caso sia assegnata all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale dei conti, il componente è nominato tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

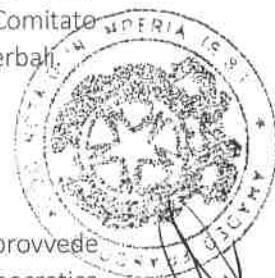
3. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove compilato nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, sia redatto secondo le linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

4. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11 **Organo di Revisione legale dei conti**

1. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 dall'Organo di Amministrazione ovvero qualora lo stesso lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.



Articolo 12

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.
4. Entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
5. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 13

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
2. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 117/2017 il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 14

Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione redige e cura i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 15

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo.

Articolo 16

Statuto e disposizioni finali

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Organo di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina

vigente in materia.

Carlo Mengo

